

## RAVVEDIMENTO OPEROSO – Tributi Locali

Per incentivare ancora di più i contribuenti a **rimediare spontaneamente** alle inosservanze degli obblighi tributari, il collegato fiscale alla legge di bilancio 2020 ha ampliato il perimetro di applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, consentendo di accedere alle fattispecie più "estreme" di quella disciplina (articolo 13, Dlgs 472/1997) in riferimento a qualsiasi tipo di tributo, compresi quelli regionali e comunali. Il limite temporale è quello prescrizione (ovvero 5 anni dalla violazione)

In linea generale, l'istituto del ravvedimento operoso consente di regolarizzare, pagando sanzioni ridotte, tutte le violazioni tributarie causate da errori od omissioni, ad esempio quelle riguardanti gli adempimenti dichiarativi oppure gli obblighi di versamento.

Riferendoci all'ambito dei tributi locali, quindi, si possono sanare:

- l'omesso o insufficiente versamento di imposte o tasse
- la tardiva od omessa presentazione della dichiarazione.

Il ravvedimento è possibile "sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza" (art. 13 D.Lgs. n. 472/1997).

Tramite il ravvedimento, **si versano** spontaneamente e cumulativamente:

- il tributo dovuto
- gli interessi moratori al tasso legale annuo
- la sanzione ridotta.

### Calcolo INTERESSI MORATORI:

Sono calcolati dal giorno successivo al termine (non rispettato) entro il quale doveva essere assolto l'adempimento fino a quello in cui viene eseguito il pagamento.

Per determinarli, si può usare la formula:

$$\text{tributo} \times \text{tasso legale} \times \text{giorni di ritardo} / 365$$

Si espongono di seguito i tassi di **interesse** legale vigenti nelle ultime annualità:

| INTERESSI LEGALI: |                   |              |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Dal               | Al                | %            |
| 01/01/2016        | 31/12/2016        | 0,20%        |
| 01/01/2017        | 31/12/2017        | 0,10%        |
| 01/01/2018        | 31/12/2018        | 0,30%        |
| 01/01/2019        | 31/12/2019        | 0,80%        |
| 01/01/2020        | 31/12/2020        | 0,05%        |
| 01/01/2021        | 31/12/2021        | 0,01%        |
| 01/01/2022        | 31/12/2022        | 1,25%        |
| <b>01/01/2023</b> | <b>31/12/2023</b> | <b>5,00%</b> |

#### Calcolo SANZIONE RIDOTTA:

La misura della sanzione ridotta è diversificata in funzione della tempestività del ravvedimento, ossia del tempo intercorso tra la commissione della violazione e la sua regolarizzazione. Nel dettaglio, la sanzione è ridotta:

- a 1/10 del minimo, se si regolarizza entro 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento ("ravvedimento breve"). Inoltre, se la tardività non supera 14 giorni ("ravvedimento sprint"), la sanzione è ulteriormente ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo
- a 1/9 del minimo, se si regolarizza dal 31° al 90° giorno dalla scadenza ("ravvedimento intermedio")
- a 1/8 del minimo, se si regolarizza entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ("ravvedimento lungo")
  - entro un anno per l'IMU, entro 90 gg per la TARI
- a 1/7 del minimo, se si regolarizza entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ("ravvedimento biennale") - entro due anni per l'IMU, oltre 90 gg per la TARI
- a 1/6 del minimo, se si regolarizza oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ("ravvedimento ultrabiennale") - oltre due anni per l'IMU, oltre 90 gg per la TARI (ma comunque entro i cinque anni prescrizione)

Per quanto riguarda la misura della **sanzione** in caso di omesso versamento, la norma prevede la sanzione minima del 15% per ritardo entro i 15 gg e del 30% per ritardi superiori a 15 gg.

Per l'omessa presentazione della dichiarazione di variazione (IMU o TARI) la sanzione minima è di euro 50,00.

Si ricorda che il ravvedimento è un adempimento spontaneo. L'Ufficio Tributi è disponibile a fornire informazioni, ma non potrà eseguire il calcolo. In riferimento all'IMU, sul sito comunale è a disposizione dei contribuenti un programma per il calcolo e la stampa del modello F24, che include anche il caso di ravvedimento.